

## PROVINCIA DI VERONA



## COMUNE DI GAZZO VERONESE (VR)

### PROPOSTA DI FINANZA DIPROGETTO

Ai Sensi dell'Art. 183, Comma 15, del D. Lgs. 18/04/2016 n.50

## RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

### PROPOSTA DI ENERGY PERFORMANCE CONTRACT (E.P.C.)

Ai Sensi

- dell'Allegato XIII Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012
- del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102
- del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115
- dell'Appendice B alla norma UNI CEI 11352:2014

**ELABORATO:** Bozza di convenzione



ITALY	HEADQUARTER BELLUNO OFFICE UDINE OFFICE	Via Treviso, 66 - 31057 Silea (TV) Via Col di Lana, 73 - 32027 Taibon Agordino (BL) Via Pozzuolo, 77 - 33100 Udine (UD)	eurogroup@eurogroup.com belluno@eurogroup.com udine@eurogroup.com	www.eurogroup.com www.eurogroup.com www.eurogroup.com
POLAND U.A.E.	EUROGROUP POLAND SP.ZO.O. EURO GROUP PROJECTS CONTRACTING LLC	Ul. Wąły Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa Office 901, Etihad Towers 3, Corniche Street, P.O. Box 106 101, Abu Dhabi	poland@eurogroup.com uae@eurogroup.com	www.eurogrouppoland.pl www.eurogroup.ae

**BOZZA DI CONVENZIONE PER "FINANZA DI PROGETTO" DI CUI ALL'ART. 183 COMMA 15, DEL D.LGS. 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SMART CITY APPLICATA ALLA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE GAZZO VERONESE (VR)**

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_, del mese \_\_\_\_\_, in Gazzo Veronese (VR) presso la sede municipale di via Roma, n. 89 37060 Gazzo Veronese (VR)

**TRA**

**CONCEDENTE** Comune di Gazzo Veronese, con sede legale in Gazzo Veronese (VR), via Roma, n. 89 C.A.P. 37060, C.F. 82002770236 / P.I. 01700550237, in persona dell'incaricato \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

**E**

**CONCESSIONARIO** \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, alla piazza/via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ / P.I. \_\_\_\_\_ R.E.A. n. \_\_\_\_\_, in persona del Legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

Concedente e CONCESSIONARIO di seguito anche "**Parte**" (individualmente) o "**Parti**" (congiuntamente)

**PREMESSO CHE**

1. Che l'azienda Eurogroup ha presentato con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ una proposta di finanza di progetto, ai sensi dell'art.183 comma 15 del Decreto Legislativo n. 50/2016, per la progettazione, la realizzazione dei lavori di riqualificazione, la fornitura di energia elettrica, la gestione e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, contenente un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
2. che con deliberazione di G.C: n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato espresso un preliminare giudizio di fattibilità della proposta e la stessa è stata dichiarata di pubblica utilità;
3. che con deliberazione di Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ la proposta è stata approvata e l'intervento è stato inserito negli strumenti di programmazione dell'ente;
4. il progetto di "Riqualificazione, gestione e manutenzione della rete di illuminazione pubblica di Gazzo Veronese" è compreso nel programma triennale dei lavori pubblici 20[\*] - 20[\*] e nell'elenco annuale 20[\*] di cui all'articolo 21 del Codice;
5. in data \_\_\_\_\_, con provvedimento amministrativo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ è stato approvato il disciplinare di gara per l'affidamento della Concessione per la progettazione, la realizzazione dei lavori di riqualificazione, la fornitura di energia elettrica, la gestione e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica mediante procedura di gara aperta Art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95 e 173 del Codice, ponendo a base di gara la proposta presentata dalla società Eurogroup S.p.A. quale soggetto promotore;
6. in data \_\_\_\_\_, con provvedimento amministrativo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ è stato individuato \_\_\_\_\_ quale aggiudicatario definitivo della Concessione costituita da progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione e gestione degli impianti della pubblica illuminazione nel comune di Gazzo Veronese (VR), ai sensi dell'articolo 173 del Codice;
7. le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione per la progettazione, la realizzazione dei lavori di riqualificazione, la fornitura di energia elettrica, la gestione e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica nel comune di Gazzo Veronese (VR);
8. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario: l'importo dell'investimento che è pari a \_\_\_\_\_ euro e, in particolare, i costi di progettazione sono pari a \_\_\_\_\_ euro e quelli di realizzazione dell'opera sono pari a \_\_\_\_\_ euro; la durata della Concessione; l'importo e le modalità di corresponsione del Contributo e dei Corrispettivi di cui all'articolo 8 e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario;

## **TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati, ancorché non materialmente allegati alla presente convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Concessionario e il Concedente si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento stesso, conformemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 24 del 2004, dalla Legge n. 136/2010 e dalla presente convenzione.

Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.

1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. La presenza bozza di convenzione recepisce interamente quanto riportato nelle Linee Guida n.9 emessa da ANAC, di attuazione del D.Lgs 18/04/16 n.50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.318 del 28 marzo 2018;
3. I Documenti Contrattuali, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati, tra cui:
  - Disciplinare di gara;
  - Documentazione di Gara;
  - Risposta ai quesiti posti in fase di gara;
  - Progetto di Fattibilità posto a base di gara e approvato con delibera di Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
  - Offerta presentata in sede di gara dal CONCESSIONARIO;
  - Cronoprogramma di sintesi delle attività del CONCEDENTE e del CONCESSIONARIO;
  - Piano Economico-Finanziario della Concessione;
  - Matrice dei rischi;
  - Progetto Esecutivo;
  - Cartografia, stato di consistenza e consumi storici degli impianti di illuminazione pubblica comunali;
  - Capitolato tecnico afferente alle modalità operative di gestione degli impianti;
4. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.
5. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.

### **ART. 2 NORME APPLICABILI**

La presente convenzione è regolata dalla Legge italiana. In particolare, ad essa si applicano le disposizioni espressamente richiamate nella presente convenzione e nella documentazione di gara, oltre che il D. Lgs. 50/2016 (di seguito indicato anche come "Codice"), ed il D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore – nonché le fonti regionali eventualmente vigenti in materia.

Il contratto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla presente convenzione e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione:

- a) Bando e disciplinare di gara;
- b) Progetto di fattibilità dell'opera, comprensivo di tutti i documenti posti a base di gara;
- c) Documentazione d'offerta;
- d) D.M. 20 luglio 2004 e ss.mm.ii.;
- e) DM 11 gennaio 2017 e ss.mm.ii.;
- f) D.M: 10 maggio 2018 e ss.mm.ii.;
- g) D.M. 27 settembre 2017 (C.A.M.);
- h) D.M. 28 marzo 2018;
- i) UNI 11248:2016;
- j) UNI EN 13201:2016;

- k) CEI UNI EN 16247-1.
- l) UNI CEI 11352.

### **ART. 3 CONDIZIONI GENERALI**

La presente convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.

Il Concessionario, in particolare:

- è dotato di ogni potere ed autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente convenzione ed adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
- si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- è in possesso, al momento della stipula della presente convenzione, di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di concessionario.

Non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Alla data di stipula della presente convenzione, nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento e/o la sospensione dell'aggiudicazione della concessione è stato notificato al concedente.

Non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11 del Codice dei Contratti Pubblici;

È vietata la cessione del contratto.

### **ART. 4 OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il contratto ha per oggetto la gestione del servizio pubblico locale di pubblica illuminazione nel territorio comunale di Gazzo Veronese, comprendente la progettazione e realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti serventi al servizio e la successiva gestione e mantenimento in efficienza per la durata contrattuale affidato tramite una operazione di Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell'art.183 comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

La finalità che il CONCEDENTE intende conseguire attraverso il presente affidamento è l'erogazione del servizio nonché la messa a norma degli impianti (Norme CEI 64-7 e 64-8 e UNI11248 e UNI EN 13201), il risparmio energetico, l'abbattimento dell'inquinamento luminoso, il mantenimento in efficienza degli impianti di illuminazione pubblica comunali, implementazione di un sistema di Telecontrollo aperto caratterizzato da database e protocollo di comunicazione non proprietari, integrabile con Servizi di Smart City e sistemi di supervisione di Terzi".

Sono pertanto comprese nel contratto tutte le attività offerte in gara.

In particolare, formano oggetto di convenzione le seguenti attività:

- a) la redazione del Progetto Esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione in tutto il territorio del Comune di Gazzo Veronese, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 50/2016, dal e dal D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore – nonché la redazione del Piano di Sicurezza in fase di progettazione da parte del CSP e la sua esecuzione da parte del CSE;
- b) ogni analisi o attività connessa alla progettazione, esecuzione e gestione dell'opera;
- c) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo e la gestione del Piano di Sicurezza in fase di esecuzione;
- d) l'implementazione di un sistema di telecontrollo aperto, basato su protocolli non proprietari come elemento su cui fondare l'infrastruttura della Smart City, predisposto per l'integrazione tra sensori meteo, pannelli a messaggio variabile, eventuali altri servizi e l'impianto di illuminazione pubblica;
- e) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti e di quelli realizzati (definiti anche "Opera" nel testo della presente convenzione) secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e del Programma manutentivo dell'opera, nonché secondo quanto previsto dalla presente convenzione;
- f) l'erogazione dei servizi e delle forniture (energia elettrica) in conformità a quanto previsto nel Progetto Esecutivo, nonché secondo quanto previsto dalla presente convenzione;
- g) l'esercizio e la conduzione degli impianti da parte del Concessionario per tutta la durata della concessione;
- h) la gestione ed erogazione dei servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della concessione;
- i) provvedere alla fornitura di energia proveniente da sole fonti rinnovabili (c.d. verde), secondo quanto previsto dai CAM GPP;
- j) il finanziamento degli interventi di cui sopra.

Le attività sopra elencate devono essere realizzate in conformità alle previsioni della presente convenzione e dei documenti di gara e contrattuali.

L'importo dei lavori derivante dal quadro economico del Progetto Esecutivo, approvato dal Concedente e ogni altro onere connesso, come risultante dal Piano Economico-Finanziario, è da intendersi fisso e invariabile pari ad \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) Euro .

La documentazione tecnica correlata all'esecuzione della presente convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della convenzione.

Il concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianto, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno. Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.

Le attività elencate al presente articolo devono essere realizzate in conformità alle previsioni del contratto e dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) – DM 244/2017 e DM 98/2018.

Sono escluse dalla concessione tutte le attività ed i servizi non espressamente indicati nella presente convenzione.

## **ART. 5 DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

Il presente contratto d'appalto avrà una durata complessiva pari alla somma di due fasi temporali:

1) la fase relativa alle attività preliminari (progettazione definitiva ed esecutiva e relativa validazione), di cui

- a) giorni **90 (novanta)** per la progettazione esecutiva dell'opera, compresa la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, decorrenti dall'ordine di avvio della stessa, dato dal R.U.P. con apposito verbale entro 10 giorni dalla stipula della convenzione;
- b) giorni **10 (dieci)** per la verifica ed approvazione del progetto esecutivo;
- c) giorni **10 (dieci)** per la consegna degli impianti, decorrenti dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

2) la fase relativa all'esecuzione dei lavori di riqualificazione e di gestione dell'Opera, di durata pari ad anni **15 (quindici)** decorrenti dalla data di Consegna impianti (verbale di inizio lavori), di cui mesi **7 (sette)** per la realizzazione dei lavori, compresa la gestione del Piano di sicurezza in fase di esecuzione.

Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione delle attività affidate, alla scadenza dell'affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, il CONCESSIONARIO sarà tenuto a garantire la prosecuzione delle operazioni fino al subentro del nuovo Gestore, alle condizioni disciplinate nel presente contratto. Qualora la prosecuzione delle operazioni dovesse protrarsi oltre un anno dalla scadenza dell'affidamento, le Parti potranno concordare di apportare al contratto gli adeguamenti ritenuti necessari. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo potrà essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto al presente comma, salvo l'adeguamento del corrispettivo nel periodo aggiuntivo di servizio ai sensi dell'Art. 22 del presente Contratto.

L'amministrazione, infatti, si riserva la facoltà di determinare la proroga del contratto relativo al servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016. Alla scadenza naturale del contratto, l'Affidatario non avrà alcun diritto in ordine alla prosecuzione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma.

Il concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario, senza interferire o intralciare il regolare espletamento delle procedure ad evidenza pubblica.

## SEZIONE I – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

### ART. 6 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione dell'opera.

Il Concessionario, dichiara e garantisce di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a:

- a) prendere atto che gli impianti verranno consegnati dal Comune nello stato di fatto in cui si trovano, ma comunque funzionanti ed impegnarsi, con oneri a proprio carico, ad effettuare un rilievo in loco per l'individuazione dello stato di consegna degli impianti. Il concessionario non potrà quindi eccepire, durante l'espletamento dei lavori e dei servizi, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne quelli configurati come causati da forza maggiore;
- b) Acquisire le autorizzazioni di sua competenza (v. art. 10) e a mantenere le stesse valide ed efficaci durante tutto il periodo della concessione;
- c) Redigere il progetto esecutivo secondo le previsioni del progetto definitivo approvato dal concedente e presentato dal Concessionario in sede di gara;
- d) Sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di 90 giorni dall'ordine di avvio della stessa. Decorso inutilmente tale termine, si applica l'articolo relativo alle penali. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di 120 (centoventi) giorni dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 32, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;
- e) realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
- f) mantenere l'Opera ed erogare i Servizi oggetto di Contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione;
- g) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
- h) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- i) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste.

Il Concessionario si impegna altresì a:

- j) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
- k) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
- l) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;
- m) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
  - i. ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera e/o dei Servizi;
  - ii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
  - iii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla Società di Progetto ovvero per l'esercizio da parte

- dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento a carico del Concessionario o dei soci;
- iv. iv. le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
  - v. v. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
  - vi. inviare annualmente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato.
- n) di inviare annualmente (o comunque ad ogni richiesta del concedente) e per via telematica (email) le seguenti informazioni:
- i. documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture per la fornitura dell'energia elettrica;
  - ii. riepilogo sintetico dei dati di consumo energetico in formato digitale (.csv, .xls) secondo il tracciato dati predisposto dal Concedente e trasmesso contestualmente alla firma del contratto;
  - iii. aggiornamento delle informazioni relative agli interventi eseguiti sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Gazzo Veronese;
- o) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
  - p) finanziare tutto quanto occorrente per l'assolvimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione;
  - q) garantire la presenza di tensione ed integrità meccanica delle apparecchiature di videocontrollo presenti nel territorio comunale;
  - r) Al termine della concessione, riconsegnare gli impianti in perfetto stato di manutenzione e funzionalità, garantendo un'efficienza luminosa dei singoli corpi illuminanti almeno pari all'80% rispetto al medesimo prodotto nuovo;
  - s) effettuare le verifiche di legge sugli impianti di terra;
  - t) fornire ed installare un sistema di monitoraggio dei consumi e del funzionamento formando il personale comunale per l'accesso e la visione dei dati;
  - u) adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui alla lettera n). Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate al Responsabile del Procedimento nominato dal Concedente, durante la fase di messa in disponibilità di quanto oggetto del presente contratto, con mezzi idonei a provarne l'avvenuta comunicazione (raccomandata A/R, PEC, ecc.).

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente convenzione, nei documenti di gara e progettuali.

Il Concessionario procede all'affidamento dei lavori di cui alla presente convenzione a soggetti terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione. In particolare, in tale caso, valgono le seguenti condizioni:

- le lavorazioni sono eseguite da terzi nel rispetto dei requisiti di qualificazione indicati in sede di offerta;
- le lavorazioni devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni dei documenti "Caratteristiche del servizio di gestione" e "Piano di manutenzione" del Progetto Esecutivo;
- le opere la cui esecuzione è affidata a terzi possono essere subappaltate nei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente, nonché negli atti di gara.

Il Concessionario si obbliga, decorsi 30 (trenta) giorni dall'approvazione del Progetto Esecutivo, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico, necessarie alla realizzazione dell'opera, compresa l'eventuale stipula di un contratto di finanziamento. Decorso detto termine senza che il Concessionario vi abbia provveduto, la convenzione si intende risolta ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile e di quanto previsto dalla presente convenzione e il Concessionario medesimo non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla Progettazione.

Nel caso di accensione di mutui, che non trovino estinzione entro il periodo di durata della concessione, il Concessionario dovrà rinegoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di concessione di cui alla presente Convenzione.

## **ART. 7 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente convenzione. In particolare egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di convenzione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del contratto, sia durante la Fase di Costruzione, sia durante la Fase di Gestione;
- c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della Progettazione definitiva e/o esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse;
- d) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- e) il Concessionario, immesso nel possesso delle aree e dei beni oggetto di concessione con il verbale di presa in consegna degli impianti, diviene automaticamente responsabile della custodia (art. 2051 c.c.) e conservazione, assumendone ogni responsabilità civile e penale connessa alla loro conduzione.

Nel verbale di consegna e di inizio del servizio dovrà essere riportata la lettura e la matricola dei contatori di energia elettrica. Il Concessionario dovrà avviare prontamente le pratiche per la volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della convenzione; voltura che dovrà essere conclusa per tutti i contatori entro 150 giorni dal verbale di inizio lavori. Qualora, per cause non imputabili a sua negligenza, la volturazione non potesse avvenire entro il termine stabilito, le fatture verranno liquidate direttamente dall'Amministrazione, che porterà l'importo pagato in detrazione sul primo pagamento utile. L'Amministrazione metterà a disposizione del concessionario tutta la documentazione in suo possesso al fine di facilitare, per quanto possibile, la corretta gestione degli impianti e delle apparecchiature.

Gli impianti oggetto della Concessione sono di proprietà del Concedente che ne trasferisce il possesso al Concessionario per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, fino alla scadenza della stessa ovvero alla perdita di efficacia per effetto di revoca, recesso o risoluzione ai sensi degli articoli seguenti. Gli impianti consegnati al Concessionario costituiscono patrimonio indisponibile del Concedente ai sensi dell'articolo 826 codice civile. È escluso qualunque corrispettivo del Concessionario al Concedente per la concessione di beni pubblici costituiti dagli impianti.

Il Concessionario può comunque realizzare sugli impianti tutti gli interventi che dovessero essere necessari per il corretto espletamento del servizio, fermo restando che le attività comportanti una modificazione della consistenza del patrimonio comunale, ulteriori rispetto a quelle previste in sede di lavori iniziali, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Concedente, salvo i casi d'urgenza derivanti da situazioni di pericolo o comunque dalla necessità di garantire la continuità del servizio, ratificate successivamente dal Concedente previa comunicazione.

Gli impianti realizzati dal Concessionario in forza del presente atto, ivi compresi quelli realizzati nel corso della Concessione, diverranno di proprietà del Concedente che ne acquisirà la proprietà a seguito di stralci funzionali previo collaudo con esito positivo.

L'atto attributivo della facoltà di utilizzazione del suolo e sottosuolo pubblico, anche quando i beni installati o uniti al suolo pubblico risultino di proprietà del Concessionario, non è comunque idoneo a costituire un diritto reale di superficie ai sensi dell'articolo 952 codice civile, bensì soltanto un diritto personale di godimento a titolo gratuito, finalizzato allo svolgimento dell'oggetto della presente concessione. È comunque da escludersi, durante il periodo concessorio, l'operatività delle norme relative al trasferimento della proprietà tramite l'istituto dell'accessione.

## **ART. 8 APPALTI E SUBAPPALTI**

Il Concessionario, per l'affidamento a terzi dei lavori o dei Servizi non eseguiti direttamente, dovrà procedere mediante Contratti di Appalto.

Il Concessionario ha la facoltà di subappaltare a terzi, muniti di adeguate capacità tecnico-professionali nonché dei requisiti di ordine generale e speciale, parte dei lavori e dei servizi oggetto della Concessione ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, in conformità e nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.

Ugualmente, e con gli stessi limiti e modalità, è consentito il subappalto per i lavori o i Servizi eseguiti direttamente dai soci per i lavori rientranti nelle categorie prevalenti e scorporabili indicate nel Bando di gara. I soggetti terzi cui i lavori sono affidati con Contratto di Appalto o di Subappalto devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara in relazione alle prestazioni appaltate o subappaltate.

Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto/subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell'appaltatore/subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Concedente procederà a richiedere al Concessionario la consegna o l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine di 10 (dieci) giorni, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione dell'appalto o del subappalto.

Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto la seguente documentazione:

- la copia autentica del Contratto di subappalto;
- la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla normativa vigente e dichiarati in sede di Offerta, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
- l'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte del subappaltatore;
- Il Piano Operativo di Sicurezza del Subappaltatore (ove richiesto da norma);
- eventuale ulteriore documentazione prescritta dalla normativa e/o richiesta dall'Amministrazione;

Il Concedente si impegna a rilasciare al Concessionario l'autorizzazione al subappalto entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Nel caso di mancato o incompleto deposito dei documenti richiesti nel termine previsto, il CONCEDENTE chiede al CONCESSIONARIO l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine non inferiore a 10 giorni, decorso inutilmente tale termine, il subappalto si intende non autorizzato. La richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, di cui al comma 3.

Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

## **ART. 9 OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE**

### **9.1 Principali obblighi del Concedente**

Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, ai sensi del successivo articolo 22, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati effettivamente stanziati e destinati all'Opera.

### **9.2 Ulteriori attività del Concedente**

Al Concedente compete:

- a) approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell'articolo \_\_\_, corredato dalle Autorizzazioni di cui all'articolo \_\_\_ entro e non oltre [•] mesi [ovvero giorni] dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
- b) approvare le eventuali Varianti di cui all'articolo \_\_\_ relativo alle modifiche del contratto;
- c) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo, il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice;

- d) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- e) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel/nei documenti \_\_\_\_\_ [indicare il nome], e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
- f) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la presente Concessione dalla Fase di progettazione a quella di gestione. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 14;
- b) ogni informazione e/o documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessate dalla Concessione;
- c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
- d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell'articolo 35.

## **SEZIONE II - FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE**

### **ART. 10            CONSENSI, PIANIFICAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE**

Fatte salve le formalità e gli adempimenti per Legge non delegabili a terzi da parte del Concedente e gli obblighi di cui ai precedenti articoli spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal Cronoprogramma, le Autorizzazioni necessarie per le fasi di Progettazione oggetto di Convenzione, per la corretta esecuzione dell'Opera, la Messa in Esercizio e l'erogazione dei Servizi, ponendo in essere, tempestivamente, tutte le attività a tal fine strumentali.

Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni acquisite.

Qualora il ritardato e/o mancato ottenimento delle Autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli eventuali conseguenti aggravii in termini di costi e tempi sono a carico del medesimo.

### **ART. 11            MODALITÀ, TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PREZZI**

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità previsti dalla presente Convenzione in conformità al Progetto Esecutivo, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili.

Il Concessionario si impegna a ultimare tutti i lavori entro e non oltre i tempi previsti dal Cronoprogramma e dal precedente Art. 5. In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori entro i tempi stabiliti nel cronoprogramma, si applica la penale di cui al successivo Articolo 23.

In capo al Concessionario sono la progettazione esecutiva con le verifiche illuminotecniche, la fornitura e montaggio delle apparecchiature, nonché ogni altra prestazione prevista dal Progetto Esecutivo e dagli atti di gara, nonché dalla presente convenzione. Il Concessionario assume pertanto il rischio di progettazione, costruzione, verifica e fornitura con montaggio, impegnandosi a sostenere gli eventuali addizionali oneri connessi alle realizzazioni suddette, eventualmente generati da ritardo nei tempi di consegna dei materiali, mancato rispetto degli standard, l'aumento dei costi, inconvenienti tecnici, mancato completamento, le esternalità negative che comportino il pagamento di indennizzo a terzi.

I prezzi applicati saranno quelli risultanti dall'aggiudicazione. Qualora, nel corso della Concessione, sia necessario eseguire lavorazioni non previste dalla Convenzione o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal progetto - e pertanto non contenuti nell'elaborato elenco dei prezzi unitari allegato al progetto stesso - i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali si valutano secondo le modalità di cui al Codice ed al Regolamento.

La determinazione dei costi dei lavori, o di gestione o di investimento è effettuata sulla base dei prezzi offerti in gara, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi ricavati totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

## **ART. 12           MODIFICHE PROGETTUALI E VARIANTI**

Il Concessionario sarà tenuto ad apportare le variazioni al Progetto Esecutivo approvato (Modifiche Progettuali), richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni:

- non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto Esecutivo;
- non comportino incremento dei costi previsti per la realizzazione dei lavori pari a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ di Euro) al di sopra di un 10% (dieci per cento), del valore definito dal progetto definitivo/esecutivo, della tempistica per la realizzazione dei lavori al di sopra di 300 (trecento) giorni, o incremento dei costi di gestione previsti pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ di Euro) nel Piano Economico-Finanziario al di sopra di un 10% (dieci per cento).

Alle stesse condizioni di cui al comma precedente, le Varianti potranno essere altresì proposte dal Concessionario qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale l'opera (Modifiche contrattuali).

A seguito di ciascuna richiesta o proposta di variante dovrà essere verificato il perdurare dell'Equilibrio Economico Finanziario. In caso negativo troverà applicazione quanto disciplinato all'articolo 22.c.

Le Varianti in corso d'opera possono essere ammesse, qualora ricorrano i casi e le fattispecie previsti dal Codice o dal Regolamento, per le parti rimaste in vigore.

Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, le Varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di Variante dovranno essere approvate dal Concedente ai sensi del Codice o del Regolamento, per le parti rimaste in vigore. Nell'ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.

Le Modifiche contrattuali dovranno essere redatte utilizzando i prezzi risultati dall'aggiudicazione.

Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi a Varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di Errori o Omissioni di Progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'Opera, ovvero la sua utilizzazione, ai sensi del Codice. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito.

Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

- a) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
- b) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
- c) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);
- d) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
- e) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

L'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. L'erogazione dei Servizi di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i.

La determinazione dei costi dei lavori, o di gestione o di investimento è effettuata sulla base dei prezzi offerti in gara, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della Concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

Le modifiche di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera d), comportano l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, ma non costituiscono condizione per l'avvio della procedura di 22 recante la disciplina relativa al riequilibrio economico e finanziario.

Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, nè alterare l'allocazione dei rischi.

#### **ART. 13 DIREZIONE DEI LAVORI E DELL'ESECUZIONE DELLA FASE DI GESTIONE**

La Direzione dei Lavori e della corretta esecuzione della fase di gestione del contratto compete al Concedente che provvederà a istituire l'Ufficio di Direzione dei lavori/della corretta esecuzione del contratto, composto da un Direttore dei Lavori/dell'esecuzione e dai suoi eventuali assistenti con oneri a carico del Concessionario, ai sensi delle disposizioni del Codice e del Regolamento.

Compete al Direttore dei lavori/dell'esecuzione verificare il rispetto dei tempi e dei costi in Fase di esecuzione e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei lavori ai sensi della presente Convenzione e predisporre, sulla base di tale verifica, lo Stato di Avanzamento Lavori.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione; assicura la regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla convenzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Restano in capo al Direttore dei Lavori/dell'esecuzione e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano agli stessi e tutti gli oneri connessi a tale incarico così come stabilito dal D.M. 49/2018.

La nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è di competenza dell'Amministrazione concedente con oneri a carico del Concessionario. Il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione resta in capo al Concessionario.

#### **ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELLA GESTIONE DELL'OPERA**

Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario anche attraverso il Responsabile del Procedimento e i suoi uffici di supporto a ciò delegati.

Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

A titolo esemplificativo, il Responsabile del Procedimento svolge i compiti e le funzioni ad esso attribuitegli dal Codice e dal Regolamento e cura, in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi oggetto della Convenzione, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con il Progetto e il Piano Economico e Finanziario, e sui tempi di realizzazione previsti nel Cronoprogramma.

Il Responsabile del Procedimento, tra l'altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione dei lavori oggetto della presente Convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare provvederà:

- ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto dei lavori;
- a verificare la documentazione contabile preliminare all'erogazione di eventuali Contributi pubblici;
- a ordinare l'irrogazione delle penali così come previste dai successivi articoli 16, 24 e 25.

Il Responsabile del Procedimento svolge le attività di controllo e di vigilanza sull'erogazione dei servizi di gestione, nei termini stabiliti dai Documenti "Caratteristiche del servizio di gestione" e "Piano di manutenzione" approvati con il Progetto Esecutivo.

#### **ART. 15 PROVE E COLLAUDO**

Il Concedente nomina il Collaudatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice e dal Regolamento entro 10 giorni dal verbale di inizio lavori.

Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice.

I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico e saranno a carico del Concessionario.

Il Collaudo è effettuato nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice.

Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

A partire dal verbale di inizio lavori, ogni 30 giorni dovrà essere effettuata la verifica del regolare funzionamento degli impianti mediante collaudo parziale a S.A.L. e, contestualmente, dovrà essere emesso il certificato di collaudo che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal Concessionario e Concedente.

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori dovrà essere emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del Codice che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal Concessionario e dal Concedente. L'approvazione di tale atto da parte del Concedente comporterà lo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di riqualificazione.

In caso di esito negativo del collaudo, gli eventuali costi per le modifiche/integrazioni utili al superamento positivo dello stesso saranno a carico del Concessionario.

### SEZIONE III - FASE DI GESTIONE

#### ART. 16 SERVIZI DI GESTIONE

Il Concessionario è obbligato a garantire la Disponibilità dell'Opera (impianti esistenti e realizzati) secondo gli standard tecnici e funzionali disciplinati nei documenti "Caratteristiche del servizio di gestione" e "Piano di manutenzione", contenuti nel Progetto Esecutivo.

Il Concessionario è obbligato a fornire, per tutta la durata della presente Convenzione, i Servizi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, specificando che è esclusa la fornitura delle lampade in corrispondenza dei punti luce che non sono oggetto di riqualificazione da parte del Concessionario, di cui ai documenti "Caratteristiche del servizio di gestione" e "Piano di manutenzione" approvati con il Progetto Esecutivo, che qui si intendono integralmente riportati, trascritti ed accettati.

Il Concessionario si impegna ad integrare all'interno del proprio perimetro del servizio manutentivo e gestionale i corpi illuminanti installati presso futuri nuovi impianti, anche di non propria fornitura, previa verifica degli standard costruttivi indicati dallo stesso, riservando la possibilità di negare tale servizio qualora non siano integralmente rispettati ed implementati gli standard tecnici forniti. L'inserimento di nuovi punti luce comporterà la variazione del Corrispettivo di disponibilità.

Il Concessionario si impegna altresì a svolgere la manutenzione straordinaria degli impianti esistenti e di quelli realizzati con le modalità e i tempi previsti nel Piano di Manutenzione approvato con il Progetto Esecutivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione e conservazione, così come previsto nei citati documenti "Caratteristiche del servizio di gestione" e "Piano di manutenzione".

Il Concessionario è obbligato a condurre, con proprio personale, il sistema di monitoraggio e reporting, installato come da Progetto Esecutivo, per tutta la durata di cui alla presente convenzione.

Il Concessionario, in qualità di ESCo (Energy Service Company) in possesso di certificazione UNI CEI 11352:2014, si occuperà, inoltre, di tutte le attività utili al conseguimento dei Titoli di Efficienza Energetica, come previsto in sede di offerta, ed in particolare dovrà attivare il servizio di gestione della Richiesta di Certificazione dei risparmi energetici ai fini dell'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica, così come disciplinato dal D.M. del 11 gennaio 2017 e D.M. 10 maggio 2018 e successive integrazioni.

Tale servizio dovrà prevedere le seguenti attività:

- Gestione del sistema di monitoraggio dei risparmi;
- Redazione della documentazione di richiesta;
- Elaborazione dei dati sui consumi e predisposizione dei prospetti di rendicontazione;
- Gestione delle comunicazioni con il GSE;
- Gestione e vendita dei TEE ottenuti.

Con l'approvazione del progetto sarà fornito al Concedente il resoconto dei risparmi ottenuti che verrà inoltrato annualmente al GSE.

Sono a carico del Concessionario le seguenti spese:

- Corrispettivo fisso per la presentazione del Progetto al GSE;
- I corrispettivi fissi e variabili da sostenere per la presentazione di ogni Richiesta annuale di Certificazione dei Risparmi al GSE.

A copertura di tali costi, oltre a quelli da sostenere per la presentazione del progetto al GSE e la gestione annuale dei Certificati Bianchi, sarà riconosciuta al Concessionario una percentuale pari al **51%** dei Titoli ottenuti. Il restante **49%** sarà riconosciuto al Concedente, entro il 31.12. di ogni anno, qualora la vendita dei TEE avvenga entro la fine del mese di novembre dell'anno in oggetto.

Nessun onere sarà computato tra le parti nel caso in cui il GSE non riconoscesse alcun Titolo di Efficienza Energetica al Concessionario.

Il rischio di ottenimento dei Certificati Bianchi è totalmente in carico alla ESCo, la quale si impegna a presentare al GSE il progetto per la richiesta di tale incentivo entro i termini conformi a quanto stabilito dal D.M. 11 gennaio 2017.

Durante l'ultimo anno di durata della concessione, e comunque prima della conclusione della stessa, il Concessionario dovrà provvedere alla formazione del personale dipendente del Concedente - da quest'ultimo individuato - al fine di renderlo perfettamente in grado di gestire il sistema di monitoraggio predisposto ed utilizzato per il controllo e la regolazione degli impianti. Tale formazione potrà svolgersi presso la sede del Concessionario o presso la sede del Concedente, senza alcun onere a carico di quest'ultimo.

#### **SEZIONE IV – FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'**

##### **ART. 17 FORZA MAGGIORE**

Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. La Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.

Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore. Ciascuna parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.

Sono cause di Forza Maggiore i seguenti casi tassativi, riferibili ad eventi imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi.

Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.

Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli relativi alla sospensione e proroga delle attività di costruzione e dei servizi e relativo alle polizze assicurative segnatamente al comma 1, lettera a), punto i).

Qualora un evento di Forza Maggiore determini l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la presente Convenzione sarà automaticamente risolta ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile e relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili, fino a quattro quinti dell'importo del contratto, al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e per lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, nonché al netto di eventuali contributi già versati al Concessionario.

Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme del canone già versato dal Concedente.

Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme di cui al medesimo articolo 22 sopra citato.

Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

##### **ART. 18 SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ATTIVITÀ DI ESECUZIONE LAVORI**

La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice e articolo 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018,

n. 49.

La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 17.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori.

In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice.

Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali".

## **ART. 19            SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI**

La sospensione e l'eventuale proroga della fornitura dei Servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice.

La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 17.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 30 giorni.

Nelle ipotesi di cui ai commi 2:

- a) i Corrispettivi di cui all'articolo 22 continueranno ad essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo 15 giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
- b) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 15 giorni di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
- c) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare una Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l'Equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 22 della presente Convenzione.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta per cause diverse da quelle di cui al comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, ultimo comma, in quanto compatibili.

## **SEZIONE V - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO**

### **ART. 20 EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO**

Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente

- Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista (Tir Azionista);
- Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto);
- Valore Attuale Netto del Progetto (VAN Progetto);
- Valore Attuale Netto dell'Azionista (VAN Azionista);
- (eventuale) Debt Service Coverage Ratio (DSCR);
- durata della gestione;
- risparmio energetico garantito riferito alle ipotesi iniziali considerate nel Progetto di Fattibilità;
- rispetto dei tempi e delle modalità nel versamento degli importi dovuti dal Concedente al Concessionario;
- Consumo Totale di Riferimento [kWh]\*.

\*legato a ore di funzionamento, livelli di regolazione della *potenza ed entità della potenza nominale dell'impianto* di illuminazione installata.

### **ART. 21 RIEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO**

Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si riscontri un'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, nel rispetto di quanto disposto dal Codice e allorquando

le variazioni degli Indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario, che richiede di procedere alla suddetta revisione; il concedente verificherà il permanere dell'allocazione dei rischi, come individuata e definita nella matrice dei rischi e nel rispetto delle indicazioni riportate nelle Linee Guida n.9, di attuazione del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 ed approvate da ANAC con Delibera n.318 del 28 marzo 2018.

Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:

- a) gli eventi di Forza Maggiore di cui all'articolo 17;
- b) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell'Opera, nonché di gestione dei Servizi o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
- c) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 10 riconducibile al Concedente
- d) le Varianti di cui all'articolo 12 richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che comportino una alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario;
- e) i periodi di sospensione di cui agli articoli 18 e 19;
- f) le variazioni degli orari di funzionamento e dei livelli di regolazione della potenza assorbita dai nuovi apparecchi a LED richieste dal Concedente durante il servizio di gestione.

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del Piano Economico-Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

Le parti convengono inoltre che, qualora l'amministrazione dovesse risultare beneficiaria di eventuali contributi o vi fossero disponibilità di bilancio, tali importi possono essere impiegati allo scopo di ridurre il Corrispettivo di disponibilità o per eventuali altre opere di interesse.

Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente comma 1, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

- a) Piano Economico-Finanziario in disequilibrio;
- b) Piano Economico-Finanziario che riproduce la proposta di revisione;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

A seguito della ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario: nei successivi 10 giorni il Responsabile del procedimento dovrà aprire la relativa istruttoria, fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione consensuale della concessione.

La procedura consensuale di revisione dovrà concludersi entro 90 gg dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione. Decorso tale termine, in mancanza di accordo tra le parti in merito alle condizioni di revisione della concessione, il concessionario potrà recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 165 co. 6 codice degli appalti, comunicando per iscritto tale intenzione al concedente, il quale potrà evitare il recesso, comunicando al concessionario l'accoglimento delle sue richieste entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della dichiarazione di recesso.

La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

Le variazioni dei presupposti di Equilibrio economico – finanziario che dovessero derivare da determinazioni del Concedente e/o dai casi espressamente previsti dalla presente Convenzione e/o da variazioni della domanda dovuti a mutamenti straordinari del mercato indipendenti da scelte imprenditoriali e gestionali del Concessionario, nonché da norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste dalla Concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del PEF, comporteranno la sua necessaria revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio.

Detta revisione dovrà essere attuata modificando il canone di disponibilità o, in via assolutamente eccezionale, allungando la durata della gestione fino a quando gli indicatori dell'equilibrio non eguaglieranno quelli di equilibrio indicati nel contratto e nel PEF originario.

In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 36 recante la disciplina relativa al "Recesso". In tal caso, al Concessionario sono rimborsati il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti compresi i costi finanziari sostenuti a tale data come evidenziati nel PEF, oppure, se non è ancora stato raggiunto il collaudo i costi utilmente ed effettivamente sostenuti dal concessionario sino a quella data.

## SEZIONE VI - CORRISPETTIVI E TARIFFE

### ART. 22 CORRISPETTIVO ANNUO

Per le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, al Concessionario viene attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente l'Opera realizzata per l'intera durata della gestione di cui all'articolo 5, comma 2, lett. c) ricevendo un Corrispettivo annuo.

Tale Corrispettivo annuo viene erogato a fronte dell'effettivo servizio garantito, definito sulla base degli standard tecnico-funzionali stabiliti nei documenti "Caratteristiche del servizio di gestione" e "Piano di manutenzione" del Progetto Esecutivo.

Applicando il seguente meccanismo, si determinerà il Corrispettivo annuo, attualmente riportato nel prospetto del Piano Economico, a condizione che venga rispettato annualmente il Risparmio Energetico Garantito previsto garanzie E.P.C. (Energy Performance Contract).

Il Corrispettivo sarà composto dalle seguenti componenti:

- a) Quota servizio di fornitura Energia Elettrica ( $Q_{en}$ ) o Quota Energia:  
Comprende tutti i costi relativi ai consumi di energia elettrica, impegni di potenza, conguagli, more per ritardato pagamento, penali per potenza attiva e reattiva dovuti al fornitore di energia elettrica come richiesto. L'importo legato al prezzo dell'energia sarà ricalcolato sulla base delle variazioni delle tariffe dell'energia elettrica come indicato successivamente.
- b) Quota servizio di gestione-manutenzione ( $Q_{man}$ ) o Quota Gestione e Manutenzione:  
Comprende tutti i costi relativi alla gestione degli impianti e agli interventi di manutenzione necessari per la corretta e funzionale gestione degli impianti e tutte le attività riportate nella Relazione Tecnico-Specialistica e nelle Caratteristiche del Servizio di Gestione. Tale importo è costituito da una quota fissa di gestione annuale e una parte relativa ai costi di manutenzione che sarà ricalcolata annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (FOI) come riportato al punto A2 del presente articolo. Tale importo sarà corrisposto mensilmente a partire dalla data di consegna degli impianti (inizio Fase 2).
- c) Quota servizio di riqualificazione energetica ( $Q_{riq}$ ):  
La quota di Corrispettivo relativa al servizio di riqualificazione energetica remunera tutti i costi sostenuti dall'Aggiudicatario per gli interventi di riqualificazione e per gli interventi migliorativi offerti in sede di Gara. L'importo della quota offerta in sede di gara dall'Aggiudicatario sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. La sua erogazione è prevista mensilmente in tutti gli anni di concessione a partire dalla data di consegna degli impianti (inizio Fase 2). Pertanto sono previste rate mensili in numero di  $12 \times 15 = 180$  riconosciute al termine di ognuno degli altrettanti mesi di concessione compresi tra il 1° e il 15° anno di durata.  
Al termine del contratto tutti i materiali installati nell'ambito di questo servizio saranno e resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

#### 22.1 Programma di misura, reportistica e calcolo del Corrispettivo di partenza

Programma di misura e reportistica

Per il periodo di servizio che va dalla firma della Convenzione al 31 dicembre dell'anno della firma, il calcolo del Corrispettivo sarà effettuato secondo le formule sotto riportate con i valori iniziali attestati nella documentazione allegata (Progetto di Fattibilità).

Si definiscono i seguenti riferimenti temporali:

- $i=0$  è l'anno intero precedente alla firma della Convenzione. Ad esempio se la Convenzione viene firmata nel corso del 2019 l'anno  $i=0$  è l'intero anno 2018;
- $i=1$  è il primo anno (non intero) di durata della Convenzione inteso come periodo di tempo intercorrente tra la data del verbale di Consegna impianti ed il 31 dicembre del medesimo anno.

- $i=2,3,4,\dots,15$  è ciascuno anno intero successivo al primo;
- $i=21$  è l'ultimo anno (non intero) di durata della Convenzione e pertanto il periodo temporale intercorrente tra il primo gennaio (compreso) ed il termine della Convenzione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Concessionario invierà al Comune un report in cui riporterà, con riferimento all'anno appena concluso:

- Consumi effettivi
- Adeguamento del prezzo dell'energia, come conguaglio per l'anno appena concluso;
- Adeguamento del prezzo dell'energia per l'anno in corso;
- Adeguamento del Corrispettivo a punto luce;
- Adeguamento del numero di corpi illuminanti

Gli adeguamenti attestati nel report secondo le formule riportate nei paragrafi successivi saranno la base per le fatturazioni dell'anno.

Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al primo intero il Concessionario invierà al Comune un report in cui riporterà, con riferimento all'anno appena concluso:

- Risparmio Energetico Atteso;
- Risparmio Energetico Reale;
- Risparmio Energetico Garantito.

## 22.2 Calcolo del Corrispettivo annuale

Il Corrispettivo annuale è definito dalla seguente formula:

$$C_{(i)} = Q_{en(i)} + Q_{man(i)} + Q_{riqu(i)}$$

dove:

$C_{(i)}$  = Corrispettivo di disponibilità relativo all'anno  $i$ -esimo;

$Q_{en(i)}$  = quota servizio di fornitura energia elettrica relativo all'anno  $i$ -esimo;

$Q_{man(i)}$  = quota servizio di gestione e manutenzione relativo all'anno  $i$ -esimo;

$Q_{riqu(i)}$  =  $Q_{riqu}$  quota per servizio di riqualificazione energetica relativa all'anno  $i$ -esimo.

Tale importo è costante per tutta la durata della Convenzione.

Il Corrispettivo annuale di disponibilità di partenza è così determinato in base all'offerta prodotta dall'Aggiudicatario in sede di gara:

$$C_{(1)} = Q_{en(1)} + Q_{man(1)} + Q_{riqu}$$

dove:

$C_{(1)}$  = Corrispettivo annuale di disponibilità iniziale;

$Q_{en(1)}$  = quota annua iniziale servizio di fornitura energia elettrica;

$Q_{man(1)}$  = quota annua iniziale servizio di gestione e manutenzione;

$Q_{riqu}$  = quota annuo per servizio di riqualificazione energetica;

Le modalità di aggiornamento dei valori di  $Q_{en(i)}$  e  $Q_{man(i)}$  a partire dai valori iniziali  $Q_{en(1)}$  e  $Q_{man(1)}$ , sono riportate nel successivo articolo. Il valore  $Q_{riqu}$  è costante per l'intero periodo di validità dell'appalto (vedasi apposita descrizione nel seguito dell'articolo).

### A1 - Calcolo di $Q_{en(i)}$ : quota servizio di fornitura energia elettrica relativo all'anno $i$ esimo)

Il calcolo di  $Q_{en(i)}$  è basato sull'effettivo consumo di energia elettrica nell'anno  $i$ -esimo ed è determinato dalla lettura dei consumi desumibile dai contatori dedicati alla pubblica illuminazione:

Sia:

Consumo  $_{(i)}$ : il consumo effettivo di energia elettrica, espresso in kWh, per l'anno  $i$ -esimo

Risulta:

$$\text{Consumo}_{(i)} = \sum [\text{lettura contatore fine dicembre (anno } i) - \text{lettura contatore fine dicembre (anno } i-1)]$$

Il consumo viene valorizzato al prezzo dell'energia calcolato e rivalutato secondo le modalità di seguito indicate:

$$Q_{en(i)} = \text{Consumo}_{(i)} \times P_{kWhf(i)}$$

dove:

$P_{kWhf(i)}$  [€/kWh] = prezzo finale dell'energia elettrica adeguato, valido per l'anno i-esimo in cui si sta eseguendo il calcolo di adeguamento, espresso con un valore di cinque cifre decimali.

$P_{kWhf(i=0)}$  è il prezzo medio pagato dal Comune negli ultimi 12 mesi pari a \_\_\_\_\_ €/kWh.

Per  $i=1,2,\dots,21 \rightarrow P_{kWhf(i)}$  è determinato a partire da  $P_{kWhf(0)} = \text{_____ €/kWh}$ .

Le tariffe verranno revisionate seguendo l'andamento del prezzo (totale costi espresso in €/MWh) di riferimento della Tabella "Revisione Prezzi" della convenzione Consip Servizio Luce 3 (convenzione attiva) e successive convenzioni comunque attive al momento della revisione, riferite al lotto della Regione del Veneto e pubblicate sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Qualora tale parametro venga abrogato sarà valutato in contraddittorio fra Appaltatore e Stazione Appaltante la scelta di un parametro succedaneo avente ufficialità di carattere nazionale.

$Consip_{(0)}$  = media indice Consip durante gli ultimi 12 mesi di pagamento dell'energia da parte del Comune.

Ai fini della revisione sarà preso come riferimento la media dell'indice Consip ( $Consip_{(i)}$ ) relativa ai 12 mesi precedenti, pubblicato con cadenza mensile.

A conclusione del primo anno di servizio sarà effettuata la revisione del prezzo sulla base della variazione percentuale delle medie dell'indice Consip mediante la seguente formula:

$$\text{Incremento energia}_{(i)} = (Consip_{(i)} / Consip_{(i-1)})$$

Risulta pertanto per il primo anno:

- $P_{kWhf(1)} = P_0 \times (\text{Incremento energia}_{(1)})$
- Con  $P_0 = \text{_____ €/kWh}$

Per gli anni da 2 a 16 risulta pari a:

$$P_{kWhf(i)} = P_{(i-1)} \times (\text{Incremento energia}_{(i)})$$

L'incremento percentuale è la percentuale che andrà ad incrementare o decrementare l'importo complessivo dell'anno trascorso. Qualora detta percentuale sia compresa tra:

$$- 1\% < \text{Incremento energia}_{(i)} < +1\%$$

la corrispondente voce del Corrispettivo non sarà soggetta ad aggiornamento e pertanto si considererà:

$$P_{kWhf(i)} = P_{kWhf(i-1)}$$

Qualora la percentuale non sia compresa in tale intervallo, si procederà ad adeguamento del prezzo e quindi del Corrispettivo per l'intera quota come descritto in precedenza.

L'adeguamento del prezzo dell'energia, come descritto, si applica sia come base del prezzo per l'anno i-esimo che per il calcolo del conguaglio sull'anno precedente (i-1).

Per chiarezza si precisa quindi che:

- relativamente al periodo  $i=1$  si applicherà provvisoriamente il prezzo  $P_0 = \text{_____ €/kWh}$ , procedendo all'eventuale conguaglio da effettuarsi alla conclusione del periodo applicando il prezzo  $P_{kWhf(1)}$  determinato in base a:  
Incremento energia<sub>(1)</sub> =  $(Consip_1 / Consip_0)$ , se tale valore è maggiore in valore assoluto all'1%.
- relativamente al periodo  $i=2$  si applicherà provvisoriamente il Prezzo  $P_{kWhf(1)}$  procedendo all'eventuale conguaglio da effettuarsi alla conclusione del periodo in base a:  
Incremento energia<sub>(2)</sub> =  $(Consip_2 / Consip_1)$ , se tale valore è maggiore in valore assoluto all' 1%.

## A2 - Calcolo di $Q_{man(i)}$ : quota servizio di gestione-manutenzione relativo all'anno i esimo

La quota iniziale dei costi gestione/ manutenzione impianti illuminazione pubblica è calcolata con la seguente:

$$Q_{man(1)} = N_{pl(1)} \times P_{pl(1)}$$

dove:

$N_{pl(1)}$  = numero dei punti luce iniziali a seguito dell'aggiornamento del database dei punti luce a partire da  $N_{pl(0)}$  (ricavabile dal Computo Metrico Estimativo del Progetto di Fattibilità);  
 $P_{pl(1)}$  = prezzo servizio gestione e manutenzione iniziale €/punto luce (offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara).

Per gli anni successivi diventa:

$$Q_{man(i)} = N_{pl(i)} \times P_{pl(i)}$$

dove:

$N_{pl(i)}$  = numero dei punti luce all'anno i-esimo;

$P_{pl(i)}$  = prezzo servizio gestione e manutenzione per l'anno i-esimo €/punto luce

Per la quantità indicante il numero  $N_{pl(1)}$  sarà compito dell'Aggiudicatario aggiornare il database dell'inventario dell'impianto di illuminazione pubblica entro il primo anno in modo da definire correttamente il numero di punti luce di riferimento. Il punto luce è identificato dall'apparecchio di illuminazione (armatura) indipendentemente dal numero di lampade contenute.

Il Corrispettivo a punto luce verrà rivalutato secondo le modalità di seguito indicate.

L'adeguamento è basato sulla variazione percentuale dell'indice ISTAT maturato dall'aggiudicazione e relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati FOI, al netto dei tabacchi, rilevabile sul sito: <http://www.istat.it/prezzi/precon/rivalutazioni/>

Il valore iniziale di riferimento sarà il prezzo unitario fissato pari a \_\_\_\_\_ €/punto luce a partire dal primo anno. Ai fini della revisione sarà preso come riferimento la media dell'indice FOI ( $FOI_{(i-1)}$ ) relativa all'anno precedente, pubblicato con cadenza mensile.

A conclusione del primo anno di servizio ( $i = 1$ ) sarà effettuata la revisione del prezzo per la quota manutenzione sulla base della variazione percentuale delle medie dell'indice FOI mediante la seguente formula:

$$\text{Incremento costo vita}_{(i)} = (FOI_{(i-1)}/FOI_{(i-2)})$$

$$P_{pl(i)} = P_{pl(i-1)} \times (\text{incremento costo vita}_{(i)})$$

Il calcolo di  $P_{pl(1)}$  viene effettuato a partire da  $P_{pl0} = \text{_____}$  €/punto luce.

Non sarà applicato alcun adeguamento del corrispettivo per l'anno i-esimo nel caso in cui tale indicatore (ISTAT) risultasse negativo.

### **A3 - Calcolo di Qriqu: quota annua per servizio di riqualificazione energetica**

La quota del Corrispettivo dovuta per il servizio di riqualificazione energetica è definita sul Piano Economico Finanziario. Essa corrisponde alla quota fissa ed invariabile che l'Aggiudicatario ha individuato come quota annua che al medesimo deve essere riconosciuta, per gli anni di appalto dal 1° al 16°, a fronte degli interventi di riqualificazione di cui alla relazione descrittiva e documenti correlati. Tale quota non sarà soggetta ad alcun tipo di adeguamento annuale.

### **22.3 Adeguamento quantità**

Le quantità che definiscono il Corrispettivo di partenza, più precisamente  $N_{pl(1)}$ , (per i valori iniziali  $N_{pl(0)}$  si veda il Computo Metrico Estimativo del Progetto di Fattibilità) che agiscono direttamente sulla determinazione delle quote relative alla gestione e manutenzione degli impianti (e anche sulla quota energia), saranno aggiornati con la seguente procedura in cui i dati di riferimento, da adottare per il semestre successivo (cioè a far data dalla prima scadenza semestrale utile dell'appalto), saranno quelli rilevabili l'ultimo giorno del sesto mese a partire dalla scadenza annuale della appalto. A titolo esemplificativo si precisa che se l'appalto verrà avviato il primo gennaio, il giorno di riferimento per i dati sarà il 30 giugno di ogni anno e la variazione numerica sarà applicata dal primo luglio successivo. Per il primo anno verrà eseguita una variazione a seguito della prima redazione del database da parte dell'Aggiudicatario. Le eventuali modifiche numeriche avranno effetto per l'intero primo anno anche se determinate in ritardo rispetto all'avvio dell'Appalto. La procedura di richiesta di modifica delle quantità ricalca fedelmente quella precedentemente determinata per l'adeguamento dei prezzi.

La quantità  $N_{pl(1)}$  (Numero dei punti luce iniziale) sarà adeguata in seguito all'aggiornamento dei dati del database impianti di illuminazione pubblica del Comune.

L'aggiornamento sarà a cura dell'Aggiudicatario ed approvato dall'Amministrazione.

## 22.4 Risparmio Energetico Atteso (REA)

Il Risparmio Energetico Atteso a seguito della realizzazione degli "interventi di riqualificazione energetica" dovranno essere misurati, verificati/certificati e valorizzati economicamente.

Il calcolo dei risparmi è basato su una baseline di consumo annuale ottenuta dalla diagnosi energetica dello stato di fatto (vedi il Piano degli interventi allegato alla convenzione).

**La baseline ante intervento è stata fissata a 779.520,00 kWh/anno.**

Qualora nel corso dell'anno fosse variato il numero di punti luce la baseline per l'anno successivo sarà aggiornata utilizzando la formula:

$$\text{Energy baseline}_{(i)} = 779.520,00 \times N_{pl(i)} / N_{pl(i-1)} \text{ [kWh/anno]}$$

a partire da  $N_{pl(0)}$  (numero di punti luce indicati nel Computo Metrico Estimativo del Progetto di Fattibilità).

In occasione della conclusione degli interventi di riqualificazione, l'Appaltatore consegnerà all'Amministrazione un documento (supportato dai necessari fogli elettronici di calcolo) con indicato per l'impianto il valore di "risparmio energetico".

Dall'inizio del secondo anno contrattuale dovranno essere misurati i consumi energetici effettivi successivi all'intervento, confrontando tale dato con il consumo atteso (284.000 kWh/anno a impianto completamente riqualificato) che determina il risparmio energetico annuo atteso (REA):

A parità di servizio (stesso numero di punti luce funzionanti) e impianto completamente riqualificato, esso è pari a:

$$\text{REA} = \text{Energy baseline}_{(i)} - \text{Cons. atteso post intervento}_{(i)}$$

Considerando  $N_{pl(0)}$  risulta:

Energy baseline  $_{(0)}$ : 779.520,00 kWh/anno;

Cons. atteso post intervento a impianto completamente riqualificato: 284.000 kWh/anno;

$$\text{REA} = \text{Energy baseline}_{(0)} - \text{Cons. atteso post intervento} = 515.520 \text{ kWh}$$

## 22.5 Risparmio Energetico Garantito (REG)

È definito come obiettivo minimale il Risparmio Energetico Garantito (REG) che sarà pari al 97% del REA risultando quindi:

$$\text{REG} = \text{REA} \times 0,97 = 515.520,00 \times 0,97 = 500.054,40 \text{ kWh/anno}$$

Si precisa che i valori di REG e REA varieranno di anno in anno in base all'Energy baseline e al consumo post intervento e quindi in base al numero e alla potenza dei punti luce, nonché, eventualmente, in base alle condizioni di servizio richieste dal Comune.

## 22.6 Mancato raggiungimento del Risparmio Energetico Garantito

Per tutti gli anni interi del servizio (con l'esclusione di quelli durante i quali il programma di sostituzione scaglionato nel tempo non permette di garantire l'intero ottenimento del REG) e a salvaguardia dell'impegno ad ottenere il REG da parte dell'Appaltatore, qualora dal calcolo a consuntivo dei consumi alla fine di ogni anno solare, ed alla verifica delle condizioni della CBR (Condizioni Base di Riferimento) ed eventuale applicazione dei coefficienti di aggiustamento (CA) emergesse un risparmio inferiore al valore garantito, la quota della remunerazione annua prevista non sarà modificata e il costo eccedente sarà sostenuto dall'Appaltatore.

## 22.7 Pagamenti

Il Corrispettivo annuo per la "Quota Riqualificazione" e la "Quota Gestione e Manutenzione" verrà riconosciuto al Concessionario in rate mensili posticipate a partire dalla data di consegna degli impianti (inizio Fase 2).

La "Quota Energia" sarà invece corrisposta mensilmente a decorrere dalla data di avvenuta volturazione dei contatori a carico del Concessionario e pari ad 1/12 della spesa stimata annualmente dopo aver applicato l'indicizzazione rilevata nell'anno precedente. I Corrispettivi verranno corrisposti posticipatamente entro [30] giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica di cui all'Art. 25 del D.L. n. 66/2014 e relativa al periodo di riferimento (mensile), secondo le modalità stabilite di seguito. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario ai sensi del successivo articolo 24.

Alla fattura elettronica dovrà essere allegato il rendiconto dettagliato e documentato delle voci di spesa sostenute nel periodo di riferimento dal Concessionario per i servizi e le forniture oggetto di convenzione. Eventuali variazioni dei tassi di interesse non determinerà alcuna variazione del costo dell'iniziativa; sono da ritenersi esclusi i casi di crisi sistemica e cause di forza maggiore come riportato all'Art.17.

In riferimento esclusivamente all'ultima rata, la stessa sarà dovuta nella misura proporzionale per il periodo di tempo intercorrente tra l'ultima scadenza utile di pagamento e la scadenza naturale della Convenzione.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 34, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione dei Corrispettivi saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n.231/2002 e ss. mm.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

Al pagamento si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il Responsabile del Procedimento.

## **ART. 23 PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI**

### **23.1 Modalità di applicazione delle penali**

Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e/o di Costruzione. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, inviata a mezzo PEC, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. L'amministrazione, una volta valutate le giustificazioni del Concessionario, stabilirà l'entità della penale ovvero la sua disapplicazione parziale o totale. La penale applicata non sarà in alcun modo recuperabile.

Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, inviata tramite PEC, gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno dedotti dal relativo Corrispettivo di Disponibilità, alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all'accertato inadempimento.

Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 28. In questo caso le penali verranno detratte con cadenza semestrale dalla cauzione ex articolo 183, comma 13 del Codice che dovrà essere immediatamente reintegrata. Nel caso in cui la predetta cauzione fosse di importo insufficiente, l'importo dovrà essere pagato dal Concessionario con apposito bonifico entro il termine di 10 giorni.

Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del procedimento convocherà la Parte entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del procedimento procederà in ogni caso all'irrogazione della penale.

Qualora, a seguito dell'inadempimento del Concessionario si rendesse necessario l'intervento sostitutivo del Concedente, l'entità della penale, come di seguito stabilita, sarà maggiorata di una percentuale pari al 30% (trenta per cento), a titolo di indennizzo per il disagio causato.

Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario ai sensi del successivo articolo 32, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente comma 1 comporti l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore, complessivamente, al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo di Disponibilità annuo, al netto di IVA.

### **23.2 Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione**

Il Concessionario sarà responsabile di ogni ritardo a lui imputabile, in Fase sia di Progettazione, sia di Esecuzione.

Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, nella presentazione al Concedente e eventuale adeguamento, da parte del Concessionario, del Progetto Esecutivo rispetto ai termini stabiliti all'articolo 6 lettere c), d) si applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore delle spese tecniche al netto di iva riportate

nel Quadro Tecnico Economico presentato in sede di offerta. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo totale del valore stimato delle Spese Tecniche al netto di IVA.

Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, a lui imputabile nella realizzazione dei lavori, rispetto ai termini stabiliti nel Cronoprogramma del Progetto Esecutivo, si applicherà una penale corrispondente all'1 (uno) per mille dell'importo totale dei lavori e degli oneri della sicurezza, al netto di IVA. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% dell'importo totale dei lavori al netto di IVA.

Escluse le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui all'articolo 10, per ogni giorno di ritardo si applica una penale pari al 1 per mille dell'importo totale del valore stimato delle Spese Tecniche, al netto dell'IVA

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni di cui all'articolo 6 per quanto compete le attività di progettazione e costruzione, si applicherà una penale pari a Euro 300,00 (trecento/00 Euro).

Qualora il Concessionario recuperi i ritardi della Fase di Progettazione durante la Fase di Costruzione, consentendo il rispetto dei termini stabiliti dal Cronoprogramma e dal precedente articolo 5, il Concedente restituirà le penali versate dal Concessionario, senza interessi o ulteriori oneri.

### **23.3 Penali relative alla fase di gestione degli impianti**

Il Concessionario sarà responsabile per ogni inadempienza in ordine al rispetto degli standard di qualità e di efficienza previsti nel Progetto Esecutivo e, in particolare, nei documenti "Caratteristiche del servizio di gestione" e "Piano di manutenzione".

Fatta salva la eventuale applicazione delle clausole di risoluzione e il risarcimento dei maggiori danni subiti a seguito delle suddette inadempienze, il Concedente potrà applicare le seguenti penali:

- Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, imputabile al Concessionario nella esecuzione dei lavori rispetto ai termini stabiliti dal Cronoprogramma si applicherà una penale corrispondente a 0,5 per mille dell'importo complessivo dell'investimento da computare sull'importo totale dell'esecuzione dei lavori e degli oneri della sicurezza, al netto di IVA, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento (dieci per cento) dell'importo totale dei valori, al netto di IVA.
- per sospensioni/interruzioni del servizio di pubblica illuminazione (servizio pubblico primario), conseguenti al mancato o ritardato o intempestivo intervento da parte del Concessionario: una penale pari a 300,00 (trecento,00) Euro/giorno, o frazione, per singolo accertamento;
- per il mancato rispetto in generale di quanto indicato nei documenti "Caratteristiche del servizio di gestione" e "Piano di manutenzione" o in altri documenti contrattuali relativamente alla corretta manutenzione, a modalità operative, alla tempistica o altresì rispetto alle richieste del Concedente, ai sensi di quanto riportato nei documenti "Caratteristiche del servizio di gestione" e "Piano di manutenzione":
  - Intervento di emergenza: una penale di 600,00 (seicento,00) Euro per singolo accertamento;  
Entro 2 ore dalla chiamata, qualora trattasi di un "intervento di emergenza", cioè necessario per rimuovere pericoli per le persone e di pregiudizio per le cose, ovvero per evitare che il guasto o l'interruzione del servizio determinino altri guasti o gravi disfunzioni nella medesima area in cui si è verificato il guasto (sinistro stradale, atto di vandalismo, incendio ecc.). In tali evenienze il guasto deve essere rimosso immediatamente, ovvero si deve con un immediato intervento tampone evitare il propagarsi del danno o del pericolo per le persone, eliminando l'emergenza e quindi assicurando la messa in sicurezza del sito interessato. Il "tempo di intervento", che non deve essere superiore a 120 minuti, va inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui il concessionario riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto per dare avvio alle attività necessarie alla immediata rimozione del pericolo. Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 24 ore, intendendosi per tali le ore solari non le ore lavorative, dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento.
  - Intervento urgente: una penale di 500,00 (cinquecento,00) Euro per singolo accertamento;  
Entro massimo 4 ore dalla chiamata, qualora trattasi di un "intervento urgente", cioè necessario a rimuovere l'interruzione dei servizi. Il "tempo di intervento", che non deve essere superiore a 240 minuti, va inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui il concessionario riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto. Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 24

ore, intendendosi per tali le ore solari non le ore lavorative, dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento.

- Intervento ordinario: una penale pari a 300,00 (trecento,00) Euro per singolo accertamento;  
Entro 48 ore dalla chiamata, qualora trattasi di “intervento ordinario”, cioè necessario a far fronte dei guasti che, pur determinando una riduzione di funzionalità dell’aerea interessata, non comportano l’interruzione del servizio. Il “tempo di intervento”, che non deve essere superiore a 48 ore, va inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui il concessionario riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto. Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 48 ore, intendendosi per tali le ore solari non le ore lavorative, dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento
- Intervento programmabile: una penale pari a 300,00 (trecento,00) Euro per singolo accertamento;  
Entro massimo 14 giorni dalla chiamata, qualora trattasi di “intervento programmabile”, cioè correttivo per carenze che non determinano una riduzione di funzionalità dell’area interessata. Lo spegnimento di un singolo punto luce su una singola via si configura come intervento programmabile. Il “tempo di intervento” e di risoluzione del guasto è programmabile, ma non potrà comunque, superare i 14 giorni dalla richiesta di intervento.
- Manutenzione Straordinaria – mancata messa in sicurezza dei luoghi e degli impianti nei termini previsti dai documenti “Caratteristiche del servizio di gestione” e “Piano di manutenzione”: una penale pari a 500,00 (cinquecento,00) Euro per singolo accertamento;
- c) per la mancata comunicazione di situazioni di interruzione del servizio dovute a guasti: una penale pari a 300,00 (trecento,00) Euro per singolo accertamento;
- d) per il mancato rispetto degli orari di funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione stabiliti dal presente contratto, qualora l’operazione di accensione venisse ritardata e/o quella di spegnimento anticipata, di oltre 10 minuti: una penale pari a euro 300,00 (trecento) per singolo accertamento, da conteggiarsi dopo un giorno dalla diffida;
- e) per il mancato o ritardato intervento da parte del Concessionario su richieste formulate da personale del Concedente e previste nei documenti “Caratteristiche del servizio di gestione” e “Piano di manutenzione” o in altri documenti contrattuali: per ogni ritardato intervento, una penalità pari a 300,00 (trecento,00) Euro/ giorno o frazione;
- f) per la mancata o incompleta tenuta del registro di manutenzione degli impianti o per il mancato invio al Concedente delle note-verbale di ogni singolo intervento: per ogni accertata mancata o incompleta registrazione/invio, una penale pari a 300,00 (trecento,00) Euro;
- g) nel caso in cui il Concessionario non esegua (per rifiuto, ritardo, o altro) opere di gestione o di manutenzione o di altro genere prescritte ai sensi dei documenti “Caratteristiche del servizio di gestione” e “Piano di manutenzione” o in altri documenti contrattuali e, comunque, dalle norme vigenti, il Concedente potrà eseguire le stesse direttamente (con proprio personale, con personale dipendente da ditte terze, con altre forme) senza obbligo di preavviso o di messa in mora del Concessionario; l’importo di tali opere verrà interamente dedotto dalla rata del Corrispettivo di Disponibilità dovuto al Concessionario, immediatamente successiva al verificarsi dell’intervento, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Concedente.
- h) in caso di ogni altra inosservanza da parte del Concessionario delle normative, nonché di qualunque prescrizione o azione indicata nei documenti “Caratteristiche del servizio di gestione” e “Piano di manutenzione” o in altri documenti contrattuali, il Concedente potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che il Concessionario possa farvi eccezione od opposizione:
  1. comunicare ufficialmente per scritto mediante PEC al Concessionario l’inosservanza riscontrata, con la richiesta di adempimento entro 15 giorni dalla data di invio della PEC;
  2. nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto 1. non venga evasa, sia operativamente che con relativo riscontro scritto, applicare una trattenuta cautelativa pari al 5% della rata del Corrispettivo di Disponibilità immediatamente successiva al verificarsi dell’inosservanza, segnalando di nuovo l’inosservanza riscontrata al Concessionario con PEC;
  3. nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto 1. non venga evasa, neppure dopo 30 giorni dall’invio della segnalazione di cui al punto 2, decurtare definitivamente quanto trattenuto cautelativamente ai sensi di quanto indicato nel punto 2.
  4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esime in alcun modo e per nessuna ragione il Concessionario dall’essere sottoposto ai procedimenti previsti dalla normativa vigente in merito ad eventuali interruzioni di pubblico servizio, nonché ad altre azioni previste nella presente convenzione.
- i) Penale d’importo pari a €50,00 (cinquanta/00), per irreperibilità dell’operatore del servizio di call center;

- j) Penale d'importo pari a €100,00 (cento/00), per ogni attività di manutenzione non eseguita o non eseguita in modo corretto.
- k) Qualora si ravvisi il mancato rispetto requisiti tecnici minimi dei materiali e dei componenti tecnici installati rispetto a quelli di progetto e/o di Capitolato di Appalto sarà applicata una penale pari a 500 euro + 20% valore del bene.
- l) Qualora l'aggiornamento dello stato di consistenza degli impianti con l'utilizzo di tabelle e mappe ecceda la data del 28/02 di ogni anno sarà applicata una penale pari a 100€/giorno dopo 15 giorni dalla ricezione della diffida.
- m) Nel caso in cui il Concedente avanzi richieste, la risposta del Concessionario deve avvenire entro 8 giorni lavorativi, qualora la risposta avvenga successivamente sarà applicata una penale pari a 50€ per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- n) Qualora la "relazione di servizio" sia presentata oltre il 30 giugno di ogni anno sarà applicata una penale pari a 100€/giorno dopo 15 giorni dalla ricezione della diffida.
- o) La mancata trasmissione delle informazioni periodiche (indicate nell'articolo 6) è definita come tale se le informazioni previste non sono ricevute (o sono ricevute parzialmente o corrispondono al vero solo parzialmente) entro la fine del primo mese dell'anno successivo a quello considerato.
- Il mancato assolvimento delle suddette richieste costituisce violazione degli obblighi contrattuali e sarà così regolato:
- in occasione della prima violazione sarà applicata una penale pari al 1% del Corrispettivo di concessione annuo da applicarsi sul primo pagamento da effettuare;
  - in occasione della seconda violazione sarà applicata una penale pari al 2% del Corrispettivo di concessione annuo da applicarsi sul primo pagamento da effettuare;
  - in occasione della terza violazione sarà applicata una penale pari al 3% del Corrispettivo di concessione annuo da applicarsi sul primo pagamento da effettuare;
  - nel caso le violazioni superino il numero di 3 o il ritardo nella trasmissione di una qualunque delle informazioni previste superi i 60 giorni solari, il Concedente senza obbligo di diffida o di messa in mora, avrà la facoltà di quantificare gli ulteriori oneri e danni per il soggetto aggiudicatore fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'investimento che verrà trattenuta, di volta in volta, sulla fattura successiva all'inadempimento.

## **ART. 24 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/io postale/i] di seguito indicato/i, dedicato/i - anche se non in via esclusiva - alla presente Convenzione, sul/i quale/i dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto/i esclusivamente le persone di seguito indicate:

- conto corrente [bancario/postale] identificato dal codice IBAN: \_\_\_\_\_ acceso presso \_\_\_\_\_;
- generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

Ciascun bonifico [bancario o postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n.136, e nella specie \_\_\_\_\_.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra menzionato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del

successivo articolo 32.

Il Concessionario si obbliga, a mente dell'articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 [con divieto di ulteriore subappalto/nonché l'impegno ad inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti]. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Treviso.

Il Concessionario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti venga assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Belluno qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Concedente verificherà, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge precedentemente richiamata.

## **ART. 25            CESSIONE DEI CREDITI**

Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. \_\_\_\_\_ al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

In caso di cessione dei crediti, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

## **ART. 26            NORMATIVA ANTICORRUZIONE**

Ai sensi dell'articolo 83, comma 16-ter, del decreto Legislativo n.165/2001, il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza dell'estensione, per quanto compatibile, degli obblighi di condotta previsti dal Codice generale di comportamento delle pubbliche Amministrazioni (D.P.R. 16 aprile 2013 nr. 62) e dal Codice di comportamento comunale disponibile sul sito istituzionale del Comune e di impegnarsi al relativo rispetto.

## **ART. 27            TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **(i). RISERVATEZZA**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere strettamente riservati tutti i dati, ivi compresi i dati personali, le informazioni e le notizie di cui verranno a conoscenza o che elaboreranno in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, salvo i dati, ivi compresi i dati personali, le informazioni e le notizie che per loro natura debbano essere divulgati o comunicati a terzi per legge o al fine di eseguire e perfezionare gli adempimenti del presente Contratto. Saranno considerate informazioni riservate, in via esemplificativa e non esaustiva: ogni informazione riguardante l'attività sociale; i dati e le informazioni inerenti la Committente e/o i dati e le informazioni relativi alla struttura e al personale (ivi inclusi anche i dati personali); ogni informazione di cui all'articolo 98 Codice della Proprietà Industriale; i dati e le informazioni inerenti la strutturazione e le strategie; i dati e le

informazioni inerenti i sistemi informatici e di telecomunicazione; analisi; know-how; in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, legale, economica/fiscale o commerciale.

2. Il concessionario potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione alla Concedente.
3. È vietato, altresì, al Concessionario l'utilizzo diretto del nome dell'Amministrazione per scopi pubblicitari. Tale eventuale utilizzazione dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto tra il Concessionario e il Concedente, fermo restando il diritto del Concessionario, non esclusivo e revocabile in qualunque momento da parte del Concedente, di utilizzare il logo o i/i marchi/o ed altri segni distintivi del Concedente:
  - (i). all'interno di proprie presentazioni, relazioni o rapporti indirizzati alla Concedente, nell'ambito di presentazioni o pubblicazioni rivolte esclusivamente al proprio Network, inclusa la pubblicazione sul proprio sito internet.
4. Gli impegni sopra citati, a carico del Concessionario, di non divulgare a terzi le informazioni di cui al presente articolo, non costituiranno divieto nel caso di comunicazioni eseguite in ottemperanza a disposizioni di norme o regolamenti promulgati da Autorità governative o Autorità indipendenti di regolazione del mercato o di settore di controllo, in relazione all'esecuzione del presente Contratto e alle operazioni in esso contenute. Inoltre, le presenti disposizioni di riservatezza non si applicano alle informazioni:
  - (i). di cui le Parti vengono a conoscenza, o erano già a conoscenza prima della sottoscrizione del presente Contratto, senza essersi impegnate ad un obbligo di riservatezza;
  - (ii). divenute di uso comune senza che le Parti abbiano violato il contenuto del presente articolo;
  - (iii). che le Parti sviluppino in maniera indipendente senza utilizzare informazioni riservate dell'altra parte.

Resta fermo in ogni caso che i dati della Concedente relativi dello stesso, sono riservati e rimarranno di proprietà del Concedente; pertanto il Concessionario non potrà utilizzarli né comunicarli né diffonderli a soggetti diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il vincolo di riservatezza avrà validità per i 5 (anni) anni successivi alla conclusione di tutte le attività disciplinate dal presente Contratto.

(ii). **PRIVACY**

1. Qualora, nell'ambito della caratterizzazione delle singole attività affidate nell'ambito del Contratto, la Parte che ne attiva l'esecuzione ravvisasse l'assoggettabilità al campo di applicazione del GDPR 2018, sarà cura della stessa darne evidenza anche al fine della nomina del Responsabile del Trattamento dei dati che verranno trattati in relazione al Contratto.
2. In generale, il soggetto nominato Responsabile del Trattamento, nell'ambito dell'esecuzione del contratto si impegna a garantire il trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy e ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione, sia nello svolgimento di ogni attività in cui abbia titolo per ottenere analoghe misure da terze parti con cui organizza la prestazione contrattuale.
3. Il medesimo si obbliga, inoltre, a garantire il rispetto della normativa comunitaria sulla protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento UE sulla protezione dei dati generali 2016/679 a partire dal 24 maggio 2018.

## **SEZIONE VII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI**

### **ART. 28 CAUZIONI**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme versate a titolo di corrispettivo eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da \_\_\_\_\_, è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla Gestione dell'Opera, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e del rimborso delle somme versate a titolo di corrispettivo eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell'avvio della Gestione, la garanzia di cui all'art. 183 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo polizza fideiussoria, per un importo pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] del Canone Annuale di disponibilità.

Il Concessionario è tenuto ad integrare le suddette cauzioni ogniqualvolta esse vengano meno, in tutto o in parte.

## **ART. 29 POLIZZE ASSICURATIVE**

Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente.

Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro 1.000.000. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Il Concessionario si impegna a consegnare le polizze tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dal Concessionario.

Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Gazzo Veronese dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Concessionario stesso.

Il Concessionario è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente contratto, per le quali il Concessionario dovrà rispondere integralmente, il Concessionario ha stipulato le seguenti coperture assicurative:

- 1) una polizza CAR (Contractor's All Risks) come previsto dall'art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016 che copre i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza è conforme allo schema di polizza tipo 2.3 "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004, n°123 e dovrà coprire:
  - Alla Sezione A "Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione":
    - I danni alle opere oggetto della concessione per una somma assicurata pari al valore dei lavori oggetto della concessione medesima, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza;
    - I danni alle opere preesistenti per una somma assicurata non inferiore a 200.000,00 €;
    - I costi di demolizione e sgombero conseguenti a eventuali sinistri per una somma assicurata non inferiore a € 100.000,00;
  - Alla Sezione B "Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere":
    - I danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale assicurativo non inferiore a € 2.500.000,00 per tutti i sinistri che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.

La copertura assicurativa per il periodo di costruzione decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24.00 del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e prevede come assicurati aggiuntivi il Comune di \_\_\_\_\_.

La copertura assicurativa contiene anche la "garanzia di manutenzione" sempre come da schema tipo 2.3,

per il periodo di garanzia di manutenzione che decorre del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dura 24 mesi, fino alla data di emissione del certificato definitivo.

Il Concessionario provvederà direttamente, assumendosene l'onere economico, ad aggiornare e a prorogare la suddetta polizza in base all'andamento dei lavori, in modo che non abbia a verificarsi interruzione e/o riduzione della copertura assicurativa, e a depositare copia delle relative appendici presso gli uffici del Comune di \_\_\_\_\_.

- 2) una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente affidamento, compresa.

Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

- 3) una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui il Concessionario si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Capitolato con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di non inferiore ad € 2.500.000 per prestatore infortunato.

Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

Resta inoltre inteso che il Concessionario dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli del Concessionario nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente almeno 10 giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;

Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima.

Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 32 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato

## **SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE**

### **ART. 30 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Concedente potrà risolvere la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti generali e/o di capacità tecnico professionale da parte del Concessionario;
- b) Cessione del contratto, tranne che nell'ipotesi di cui all'art. 175 co. 1 lett.d;
- c) Consegna del Progetto Esecutivo, al fine dell'approvazione da parte della Concedente, oltre il termine essenziale di 120 giorni dalla data di efficacia del Contratto;
- d) Mancata sottoscrizione del Contratto di Finanziamento o comunque mancato reperimento della liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 18 mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice.
- e) Qualora il concessionario accumuli penali per un importo pari o superiore al 10% del canone annuo del

contratto di servizio e/o del valore complessivo della concessione, il concessionario sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 del cod. civ.;

f) Mancato rinnovo delle fidejussioni e delle polizze assicurative.

L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente, per iscritto tramite PEC o lettera raccomandata, entro 15 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

- (i). i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- (ii). tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- (iii). le penali a carico del Concessionario.

#### **ART. 31 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE**

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
  - a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  - c) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice;
  - d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 16.
2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
  - (i). i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
  - (ii). tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

#### **ART. 32 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 108 del Codice e dagli articoli 31 e 33 della presente Convenzione, il Concedente, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio \_\_\_\_\_, indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_ del Concessionario e per conoscenza agli eventuali Finanziatori.

La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:

- a) conferimento di ramo d'azienda, scissione o fusione del ramo d'azienda non previamente autorizzate dal Concedente ovvero effettuate in favore di altre società che non presentino analoghe caratteristiche di solvibilità economico finanziaria e/o di dimostrare capacità tecnico – prestazionali rispetto a quelle proprie del Concessionario;
- b) gravi vizi o ritardi nell' esecuzione delle opere per un periodo superiore a 4 mesi consecutivi;
- c) esecuzione delle opere in modo difforme dalla progettazione approvata e dalle eventuali varianti ammesse;
- d) gravi vizi o difformità dell'opera;
- e) perimento totale o parziale dell'opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;

- f) grave danneggiamento dell'Opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
- g) Ripetute inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti e di prevenzione incendi;
- h) Violazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- i) Violazione di eventuali protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- j) Gravi violazioni di norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive fiscali;
- k) Sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli artt. 83 e seguenti del D.lgs. n. 159/2011.
- l) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali.
- m) In caso di fallimento, concordato preventivo, anche in continuità aziendale, liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria del Concessionario;
- n) perdita dei requisiti di capacità tecnico professionale da parte del Concessionario;
- o) accumulo di penali per un valore superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori, al netto di IVA.

Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e dell'articolo 24 della presente Convenzione, nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D. Lgs n.159/2011.

In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti verificano le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute al Concedente ovvero al Concessionario:

- a) qualora l'Opera non abbia superato la fase di Collaudo:
  - i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
  - tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale;
  - tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
  - i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente;
  - le penali a carico del Concessionario.
- b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:
  - le penali a carico del Concessionario.

Al fine di quantificare tali importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 3 (tre) mesi successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

### **ART. 33 SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO**

Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista,

dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 176, comma 8, del Codice, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolto di diritto.

Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:

- a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
- b) la società si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui all' art. 32 comma 5.

In caso in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Concessionario, si applicheranno le disposizioni previste, per la fattispecie, dal Codice e dal Regolamento

#### **ART. 34 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE**

Il Concessionario, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente all'obbligo di cui all'articolo 9, comma 1, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 90 (novanta) giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della presente Convenzione. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC all'ufficio Tecnico comunale, indirizzo di posta elettronica:

Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione per 12 (dodici) mesi.

Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

- il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia superato il Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
- le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione della Convenzione per grave inadempimento del Concedente. Con riferimento al Contratto di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti;
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.

Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 3, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente comma 3 saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 3 (tre) mesi successivi alla

compilazione del verbale di cui al comma 4.

### **ART. 35 REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La Concessione potrà essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al seguente ufficio \_\_\_\_\_, indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_ del Concessionario, della revoca stessa, unitamente ai motivi.

In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applicano i commi 3, 4 e 5, dell'articolo sulla risoluzione per inadempimento della concedente.

L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme previste nel presente articolo, ai sensi dell'articolo 176, comma 4, del Codice.

### **ART. 36 RECESSO**

Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto entro 90 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 21, la Parte interessata può recedere dal Contratto.

In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 15 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:

- a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;
- b) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
- c) i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;
- d) gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata. La somma degli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 30 successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. Pertanto, l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2".

### **ART. 37 SOCIETÀ DI PROGETTO**

Qualora venga istituita una Società di Progetto, il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue:

- a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro [indicare la cifra] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [indicare il numero in cifre] % ([indicare il numero in lettere] per cento)];
- b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:

- soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA:
  - (nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione);
  - (nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione);
- soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione [ove il bando abbia previsto specifici requisiti a carico di questi ultimi]:
  - (nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione);
  - (nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione);
- soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara:
  - (nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione);
  - (nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione).

Il Concessionario si impegna a:

- a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;
- b) trasmettere annualmente [o semestralmente, etc.] al Concedente la visura camerale aggiornata;
- c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre [60] giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;
- d) mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo, indicato nel bando di gara, pari a euro [indicare la cifra] e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;
- e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;
- f) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di [20] giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'articolo 31.

#### MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento degli obblighi sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;
- b) nei casi di sostituzione di cui all'articolo relativo alla disciplina della società di progetto, di cui sopra, segnatamente al comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli del socio uscente e deve essere individuato dal Concessionario entro [\*] giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di [20] giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;
- c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.

La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.

Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

## RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SOCI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Contributo percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 9. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.

I soci della Società di Progetto restano altresì solidalmente responsabili con la Società nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Corrispettivo di cui all'articolo relativo alla sospensione e proroga dei servizi percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Corrispettivo corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo.

### **ART. 38 SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

Alla scadenza della Concessione, e con il pagamento dell'ultimo Corrispettivo dovuto l'Opera, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi passeranno gratuitamente di diritto nella piena disponibilità del Concedente gli impianti e loro accessori e manufatti, al termine del periodo contrattuale, dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di efficienza e di conservazione, salvo il normale deperimento per l'uso, in particolare i corpi illuminanti dovranno avere uno stato di efficienza luminosa pari almeno al 80% rispetto al nuovo.

Un anno prima della scadenza del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di nominare un tecnico per effettuare gli accertamenti sulle condizioni di efficienza luminosa e di manutenzione degli impianti, redigendo un pre-verbale in contraddittorio con il concessionario. Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, sarà cura ed onere del concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Tutte le eventuali spese relative al trasferimento di quanto sopra sono interamente a carico del Concessionario, così come ogni onere di natura fiscale inerente o conseguente al trasferimento stesso.

Dovrà essere redatto, tra le parti, un verbale di riconsegna di quanto sopra.

Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

Il Concedente si impegna ad avviare almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

### **ART. 39 RICONSEGNA IMPIANTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE**

Al fine di predisporre la riconsegna degli impianti, ad integrazione dei normali controlli che potranno essere svolti dal Concedente durante l'intera durata della concessione sulle attività e sui componenti rientranti nelle manutenzioni in capo al Concessionario, 9 (nove) mesi prima della scadenza finale della concessione, il Concedente si riserva la facoltà di avviare la procedura di riconsegna consistente nella nomina di un Tecnico Verificatore/collaudatore allo scopo di accertare le risultanze dell'esercizio gestionale ed effettuare gli accertamenti sulle condizioni di efficienza luminosa dei corpi illuminanti e dello stato di manutenzione degli impianti, dei quadri elettrici, dei pali di sostegno ed altro, redigendo un verbale in contraddittorio con il Concessionario, nonché effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l'Amministrazione ed il Concessionario in merito alla prossima scadenza del rapporto contrattuale. Tale procedura di verifica dovrà avvenire in contraddittorio tra l'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione concedente ed i rappresentanti del Concessionario. La procedura dovrà concludersi entro 3 (tre) mesi dal suo avvio con la redazione di un Verbale intermedio nel quale la Concedente prescriverà al Concessionario l'esecuzione, entro i restanti 6 (sei) mesi, di tutto quanto necessario alla riconsegna degli impianti in perfetto stato di efficienza e di conservazione, fatto salvo il normale degrado d'uso.

Qualora il Concessionario non vi ottemperasse nei modi e tempi previsti dal suddetto verbale intermedio, il Concedente potrà trattenere sulla liquidazione finale delle competenze dovute una somma corrispondente all'ammontare delle spese necessarie al ripristino delle anomalie accertate con verbale di cui al comma 1.

Il mancato esercizio della facoltà di cui al primo comma non pregiudica la possibilità per l'Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni derivanti dai vizi e dai malfunzionamenti verificatisi dopo la scadenza del contratto e direttamente imputabili a dolo o colpa del Concessionario.

Nel verbale di riconsegna finale saranno riportate le letture dei contatori delle utenze intestate al Concessionario, che consegnerà al Concedente tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli impianti che dovrà essere completa ed aggiornata.

La volturazione dei contratti dovrà essere fatta tra il Concessionario ed il soggetto subentrante al Servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza, all'Amministrazione stessa; le spese di volturazione sono a carico di questi ultimi.

#### **ART. 40 PROPRIETÀ IMPIANTI**

Gli impianti consegnati al concessionario restano di proprietà del concedente. Essi costituiscono patrimonio indisponibile dello stesso, ai sensi dell'art. 826 c. 3 del Codice Civile.

È escluso qualunque corrispettivo del concessionario al concedente per la concessione dei beni pubblici costituiti dagli impianti.

Il concessionario è tenuto ad effettuare tutte le attività e lavorazioni necessarie a garantire il regolare esercizio e funzionamento degli impianti di Illuminazione Pubblica, assicurando la conservazione, efficienza e sicurezza degli impianti stessi.

Il concessionario procede alla gestione del servizio di illuminazione pubblica sul territorio comunale, secondo le proprie procedure, fermo restando il vincolo di destinazione all'uso pubblico dei beni, di cui all'art. 828 comma 2 del codice civile e secondo quanto stabilito dal progetto e dalle condizioni di gara.

L'occupazione permanente o temporanea di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale, per la costruzione di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all'espletamento del servizio pubblico in oggetto, sarà a titolo gratuito, senza onere a qualunque titolo a carico del concessionario.

Il concessionario potrà comunque realizzare sugli impianti di illuminazione pubblica tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per il corretto espletamento del servizio, fermo restando che le attività comportanti una modificazione della consistenza del patrimonio comunale, ulteriori rispetto a quelle previste in sede di gara, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ente proprietario, salvo i casi d'urgenza derivanti da situazioni di pericolo o comunque dalla necessità di garantire la continuità del servizio. Le quali dovranno essere sempre comunicate successivamente, in modo da poter consentire all'amministrazione di effettuare le opportune verifiche.

I beni installati previsti in sede di gara o comunque in altro modo forniti nel prosieguo della gestione con oneri a carico del concessionario, resteranno di proprietà dello stesso e verranno devoluti gratuitamente al Comune al termine del periodo concessorio. Anche in tale caso resta comunque fermo il vincolo di destinazione ad uso pubblico, con ogni conseguenza.

L'atto attributivo della facoltà di utilizzazione del suolo o sottosuolo pubblico, anche quando i beni installati o uniti al suolo pubblico risultino di proprietà del concessionario, non è comunque idoneo a costituire un diritto reale di superficie ai sensi dell'art. 952 c.c., bensì soltanto un diritto personale di godimento a titolo gratuito. È comunque da escludersi, durante il periodo concessorio, l'operatività delle norme relative al trasferimento della proprietà tramite l'istituto dell'accessione.

Resta fermo l'obbligo della devoluzione gratuita a favore del Comune di tutti i beni oggetto di concessione al termine della sua durata.

#### **ART. 41 COMUNICAZIONI E SOTTOSCRIZIONI**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e Concessionario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per il Concedente: \_\_\_\_\_

per il Concessionario: \_\_\_\_\_

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti.

La sottoscrizione è prevista con firma digitale.

#### **ART. 42 SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico esclusivo del Concessionario, nel rispetto delle normative di volta in volta vigenti.

#### **ART. 43 FORO COMPETENTE**

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione o all'interpretazione della presente Convenzione o comunque derivante da essa, dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Treviso. È esclusa la devoluzione in arbitrato delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti".

#### **ART. 44 ELEZIONE DI DOMICILIO**

Le parti eleggono domicilio come segue:

- A) IL CONCEDENTE: COMUNE DI GAZZO VERONESE
- Indirizzo: Via Roma, 89 - 37060 Gazzo Veronese (VR)
  - Telefono: 0442 579000
  - Fax: 0442 579036
  - Email: lavoripubblici1@comune.gazzo.vr.it
  - P.E.C.: segreteria@pec.comune.gazzo.vr.it
- B) IL CONCESSIONARIO: EUROGROUP S.p.A.
- Indirizzo: via Treviso, 66 – 31057 Silea (TV)
  - Telefono: 0422 4647
  - Fax: 0422 460040
  - Email: .....
  - P.E.C.: tecnico@cert.eurogroup.com

#### **ART. 45 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE**

La presente convenzione costituisce l'unica regolamentazione dei rapporti tra le Parti e sostituisce qualsiasi altra regolamentazione intercorsa tra le stesse. Ogni modifica o integrazione alle pattuizioni contenute nel presente documento dovranno essere convenute per iscritto tra le Parti.

#### **ART. 46 REGISTRAZIONE**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in misura fissa ai sensi dell'Art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 e s.m.i. trattandosi di prestazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto. Io sottoscritto, Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni sua parte, sottoscrivendolo insieme a me Segretario in calce alla presente pagina.

Scritto con sistema di videoscrittura in parte da me e in parte da persona di mia fiducia, si compone di n. .... pagine intere e sin qui della presente.

Io Segretario Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, come di seguito specificato:

1. Il Responsabile del Settore ..... del Comune di ..... sig. .... mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

2. Il Sig. .... mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante firmo il presente documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Le parti mi esonerano dalla lettura degli atti depositati e richiamati di cui mi dichiarano avere esatta conoscenza del contenuto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gazzo Veronese, li .....

Il Concedente .....

Il Concessionario .....

## **ALLEGATO 1: DEFINIZIONI**

**Allegati**: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti le definizioni (Allegato 1), la matrice dei rischi (Allegato 2).

**Autorizzazioni**: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Opera, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

**Bando di Gara**: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il CONCEDENTE ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;

**Capitolato di Gestione**: indica l'allegato al Contratto costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell'Opera e dei Servizi Accessori alla Disponibilità, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo;

**Codice identificativo di Gara (CIG)**: il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

**Codice Unico di Progetto (CUP)**: il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

**Codice**: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

**Collaudo**: il collaudo dell'Opera risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

**Collaudo in Corso d'Opera**: il collaudo dell'Opera obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell'articolo 150 del Codice;

**Certificato di Collaudo**: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

**CONCEDENTE**: il soggetto per conto del quale si realizza l'Opera e sono erogati i Servizi Comune di Gazzo Veronese (VR) con sede legale in Gazzo Veronese (VR) Via Roma, 89 - 37060 Gazzo Veronese (VR), , C.F. 82002770236 / P.I. 01700550237 ai sensi del Contratto;

**CONCESSIONARIO**: l'aggiudicatario della Concessione \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F./P.I. \_\_\_\_\_ ai sensi del Contratto e la Società di Progetto a seguito del subentro all'aggiudicatario;

**Concessione**: il rapporto tra CONCEDENTE e CONCESSIONARIO regolato dal Contratto, ai sensi dell'articolo 164 e ss del Codice;

**Consegna Impianti**: l'atto con cui il CONCESSIONARIO viene immesso nel possesso delle aree ai fini della gestione dell'Opera oggetto di Concessione;

**Consegna dei Lavori**: l'atto con cui il CONCESSIONARIO viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell'Opera oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

**Contratto**: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

**Contratto di Appalto**: è il contratto che intercorre tra il CONCESSIONARIO e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il CONCESSIONARIO stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

**Convenienza Economica**: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;

**Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori**: il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

**Corrispettivi**: i corrispettivi da riconoscere complessivamente al CONCESSIONARIO in conto gestione, costituiti dal Corrispettivo di Disponibilità e (eventualmente) dal Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità, ai sensi dell'articolo 8 del Contratto;

**Corrispettivo di Disponibilità**: il corrispettivo da corrispondere al CONCESSIONARIO per il mantenimento degli standard tecnici, funzionali necessari a garantire la piena disponibilità e fruibilità dell'Opera ai sensi dell'articolo 8 del Contratto;

**Cronoprogramma**: il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dell'Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell'Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;

**Direttore dei Lavori**: il soggetto incaricato dal CONCEDENTE di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell'Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

**Direzione dei Lavori**: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal CONCEDENTE e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'Opera, nel rispetto di quanto previsto del Contratto;

**Disponibilità dell'Opera**: la gestione funzionale dell'Opera nel rispetto degli standard tecnico-funzionali e degli Indicatori di Performance stabiliti nel Capitolato di Gestione;

**Documentazione di Gara**: tutti i documenti relativi alla gara e così denominati (ad es. Bando di Gara; lettera di invito, disciplinare, ecc.);

**Documentazione Progettuale**: il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

**Documenti Contrattuali**: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il CONCEDENTE;

**Equilibrio Economico Finanziario**: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 10 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

**Fase Preliminare**: il periodo intercorrente fra la firma del Contratto e la data del verbale Inizio Lavori;

**Fase di Esecuzione**: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

**Fase di Gestione**: il periodo intercorrente fra la data di emissione del verbale Consegna Impianti e la data di scadenza della Concessione;

**Fattura Elettronica**: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244";

**Finanziatori**: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione dell'Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

**Forza Maggiore**: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

**Indicatori di Equilibrio**: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista, elementi costitutivi dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

**Indicatore di Performance**: è l'indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell'Opera;

**Livello Minimo**: il livello dell'Indicatore di Performance, come specificato nel Capitolato di Gestione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

**Livello Obiettivo**: il livello dell'Indicatore di Performance che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;

**Manutenzione Ordinaria**: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-quater), del Codice;

**Manutenzione Straordinaria**: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. ooquinques), del Codice;

**Matrice dei rischi**: il documento di sintesi dell'analisi dei rischi connessi all'intervento al fine di consentirne l'esatta allocazione;

**Offerta**: tutti gli atti e documenti presentati dal CONCESSIONARIO in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

**Opera**: l'opera di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal CONCEDENTE;

**Parti**: il CONCEDENTE e il CONCESSIONARIO;

**Piano Economico Finanziario (PEF)**: l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da \_\_\_\_\_, allegato al Contratto, comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;

**Piano Economico Finanziario in Disequilibrio**: il Piano Economico Finanziario allegato al contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all'articolo 10;

**Piano Economico Finanziario Revisionato**: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario;

**Piano di Manutenzione dell'Opera**: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico;

**Progetto di Fattibilità** Tecnica Economica: il progetto di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del Codice;

**Progetto Definitivo**: il progetto di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice che il CONCESSIONARIO è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;

**Progetto Esecutivo**: il progetto di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice che il CONCESSIONARIO è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;

**Programma Manutentivo**: documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari;

**Quadro Economico**: il documento che, in relazione alla specifica tipologia dell'intervento e in rapporto al livello di progettazione, deve comprendere: l'importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del CONCESSIONARIO quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del Codice; spese per pubblicità; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo del collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l'esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione:

- a) dell'arco temporale prescelto;
- b) del totale dei costi a carico del CONCESSIONARIO e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per lavori;
- c) dell'eventuale prezzo che il CONCEDENTE prevede di riconoscere per consentire al CONCESSIONARIO di perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario;

- d) dell'eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo, dei beni; dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

**Responsabile del Procedimento:** il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal CONCEDENTE, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

**Società di Progetto:** \_\_\_\_\_ partecipata dai soggetti \_\_\_\_\_ e costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, che subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di CONCESSIONARIO;

**Sostenibilità Finanziaria:** la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

**Spese Tecniche:** le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

**Stato Avanzamento Lavori (SAL):** il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

**TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto:** il tasso di rendimento, in termini percentuali, dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

**VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto:** il valore creato o disperso dal progetto, in termini finanziari, nell'arco del periodo della Concessione;